

ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI

Campagna di mantenimento 2016

*Linee Guida per le procedure di accertamento e controllo del possesso
dei requisiti da parte della CCIAA*

Marialaura Chioli
25 maggio 2016

**NUOVO PORTALE WEB
PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA PRATICA DI
ISCR/MANTENIMENTO
(CUR)**

Procedura completamente diversa rispetto al 2015

**Linee Guida per le
procedure di
accertamento e controllo
del possesso dei requisiti
necessari per l'iscrizione
nell'Albo/mantenimento**

Approvate con Decreto Regione Lombardia n. 4362 del 18
maggio 2016

Regolamento n. 1/2015

Approvato con delibera di Giunta del 17 marzo 2015 definisce le nuove modalità di funzionamento dell'Albo stesso in capo alle Camere di Commercio



ATTENZIONE:

l'iscrizione a tale Albo NON è obbligatoria ma rappresenta un importante strumento per le Cooperative, in quanto permette di:

- ottenere benefici in termini finanziari e procedurali previsti dalla Regione
- procedere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B);
- stipulare convenzioni con gli enti pubblici in deroga alla normali procedure per la assegnazione di servizi

Sezioni e articolazione dell'Albo – art. 4 Regolamento

Suddiviso in quattro sezioni che identificano la tipologia delle cooperative in relazione alle attività e ai servizi svolti:

a) Sezione A

cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo;

b) Sezione B

cooperative sociali che svolgono attività diverse – agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 4 della legge 381/1991:

invalidi fisici, psichici, sensoriali, soggetti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, minori in età lavorativa con difficoltà familiare...

c) Sezione C

Consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991: hanno forma giuridica di società cooperative con base sociale formata da almeno il 70% da cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale

d) Sezione D

NOVITA' : organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'Unione europea.



I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE/MANTENIMENTO ALL'ALBO

1. Le cooperative sociali devono:

- a) avere sede legale o operativa in Lombardia oppure 70 % del valore della produzione in Lombardia
- b) essere iscritte all'**Albo nazionale** delle cooperative, sezione mutualità prevalente, categoria sociale
- c) svolgere le **attività** di cui alle 4 **sezioni** dell'Albo:
A. servizi socio sanitari, socio assistenziali e educativi; **B.** inserimento lavorativo di persone svantaggiate (in tutti i settori);
C. Consorzi; **D.** organismi analoghi con sede in UE (**NOVITA'**)
- d) avere la base sociale conforme alle norme (art. 2 L.381): **soci volontari** non possono superare la metà del numero complessivo dei soci
- e) **rispettare** le norme in materia di lavoro, previdenziali e assicurative;
- f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;
- g) **le coop che hanno soci lavoratori devono** aver depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro il **regolamento interno** in riferimento alla posizione del socio lavoratore (art. 6 L.142/2001)

h)

aver depositato presso il R.I. il **bilancio di esercizio**;

i)

aver redatto e **depositato al R.I. il bilancio di responsabilità sociale** ai fini della pubblicazione da parte di Regione

j)

dichiarare l'avvenuta **revisione** o la richiesta di revisione, che è annuale. [Dlgs.220/2002]

k)

Rendere la dichiarazione sostitutiva **antimafia**

Attenzione: nella CUR è previsto che sia il legale rappresentante a dichiarare l'antimafia per stesso e per tutti i soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs 159/2011 (Regione ha deliberato che prevale legge nazionale sul Regolamento regionale), perciò:

devono essere in possesso del requisito morale

- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
- i membri del collegio sindacale o il sindaco effettivo;
- eventuali institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri.
- direttore tecnico, ove previsto (figura prevista dal Reg.appalti pubblici DPR 207/2010 necessaria x conseguimento attestazione S.O.A.)
- il socio di maggioranza nelle coop con un numero di 3 o 4 soci; nel caso di più soci con la medesima percentuale di quote, l'adempimento non è richiesto

2. Appartenenza lombarda

Le cooperative sociali che si iscrivono nell'Albo regionale devono avere la sede/unità locale operativa in Lombardia oppure devono operare prevalentemente in Lombardia = **più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia.**

La norma si applica solo alle cooperative che non hanno dalla costituzione sede legale in Lombardia.

3. Condizione di svantaggio

Per l'iscrizione nella sezione B: devono avere **almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio** in riferimento al numero complessivo dei lavoratori.

Tali lavoratori devono essere *soci* (**non obbligatoriamente, ma compatibilmente con il proprio stato**) della cooperativa medesima.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata.

Le cooperative sociali che chiedono **l'iscrizione** nella sezione B devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio **entro sei mesi dalla data di iscrizione. Per il mantenimento entro sei mesi dal venir meno di tale condizione**

4. Doppia iscrizione

E' possibile chiedere l'iscrizione sia nella sez. A che nella sez. B, a condizione che:

- tra le attività sussista un «**collegamento funzionale**» che deve essere indicato nello Statuto;

- l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate (Conto economico del Bilancio)

Nel caso della doppia iscrizione il requisito dello svantaggio viene calcolato solo sul personale addetto all'inserimento lavorativo (sez. B).

5. Consorzi (Sezione C)

La loro compagine sociale deve essere composta per almeno il **70% da cooperative sociali iscritte all'Albo** regionale.

I consorzi nazionali con sede legale in Lombardia devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

6. Bilancio Sociale

«La cooperativa deposita unitamente alla CUR finalizzata al mantenimento dell'iscrizione, anche il **Bilancio Sociale** che verrà pubblicato in una sezione dedicata del sito di Regione e di Unioncamere Lombardia per consentirne la massima **diffusione**.»

➤➤ Regione Lombardia ai fini dell'iscrizione/mantenimento all'Albo regionale **impone alle cooperative sociali il deposito del loro bilancio sociale nel registro delle imprese.**

➤➤ Il Bilancio sociale NON DEVE essere allegato alla CUR ma presentato in occasione del deposito del bilancio d'esercizio e PRIMA di presentare la CUR di mantenimento dell'iscrizione

- NON SCONTA BOLLI E DIRITTI se la Coop NON è ANCHE IMPRESA SOCIALE

Se è anche impresa sociale sconta solo i diritti, no bollo)

- PRATICA SEPARATA con modello "B", codice 716, PRIMA dell'invio della Comunicazione Unica Regionale di mantenimento

➤➤ Trasparenza: i bilanci sociali prima del Regolamento regionale non venivano pubblicati mentre d'ora in avanti saranno tutti resi pubblici su una apposita sezione dei siti di Regione Lombardia e del Sistema Camerale

**Obblighi
per le coop già iscritte**

a) per mantenere
l'iscrizione all'Albo

**dal 1° giugno al 31 luglio
di ogni anno successivo a
quello di iscrizione:**
presentazione al R.I. della
pratica di mantenimento/
CUR per la **permanenza
dei requisiti**

b) per segnalare il venir
meno delle condizioni di
legge per mantenere
l'iscrizione

Istanza al R.I./CUR di
cancellazione entro 30 giorni
dall'evento

Ulteriore obbligo

mettere a disposizione
della Camera di
commercio la
**documentazione
richiesta ai fini del/i
controllo
documentale/in loco.**



IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dall'Albo

Invio telematico

- La CUR è trasmessa con modalità telematica tramite il nuovo **PORTALE WEB** da un **rappresentante legale** della cooperativa al Registro delle imprese della Camera di commercio nell'ambito territoriale nel quale ha la propria sede legale o operativa.
- La **CUR** correttamente compilata deve essere chiusa digitalmente dal soggetto che la predispone ed allegata all'istanza diretta al Registro delle imprese.

Protocollo automatico

- La C.U.R. viene acquisita dal sistema informativo camerale
- se il controllo formale è positivo viene acquisita nel Registro delle imprese/fascicolo informatico d'impresa
- se il controllo formale è negativo l'istanza viene sospesa UNA SOLA VOLTA: 30 per la regolarizzazione ; RIFIUTO dell'iscrizione/mantenimento in caso di mancata o non corretta regolarizzazione.
- nuova iscrizione in caso di rifiuto del mantenimento

Esenzioni

- la C.U.R. NON sconta diritti di segreteria
- la CUR è ESENTE da imposta di bollo


Annotazione e iscrizione

- La Camera di commercio annota la cooperativa sociale nel registro delle imprese e nel REA ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale.
- L' annotazione avviene DOPO la verifica di regolarità formale e non vi è più un provvedimento di iscrizione.
- **ATTENZIONE:** il numero di iscrizione all'Albo Regionale coincide con il codice fiscale dell'impresa.

Controlli

- CONTROLLI FORMALI
- CONTROLLI DOCUMENTALI
- CONTROLLI IN LOCO

REGOLAMENTO REGIONALE 17 marzo 2015 n. 1, art. 3 - COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO



Acquisiscono la Comunicazione unica regionale tramite il sistema informativo camerale;




Annotano le iscrizioni modificazioni e le cancellazioni nel RI e nel REA;



Comunicano gli estremi della annotazione a Regione e al legale rappresentante;




Assicurano la diffusione dell'Albo.




Effettuano i controlli a campione in merito ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione/mantenimento


COME E QUANDO AVVIENE IL CONTROLLO FORMALE




VIENE EFFETTUATO PER TUTTE LE C.U.R. DI ISCRIZIONE E MANTENIMENTO




CONSISTE NELLA VERIFICA DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA C.U.R. coerentemente con la tipologia della Cooperativa sociale (sez A/B o C)



Riquadri incompleti o non compilati: 30 GIORNI X LA REGOLARIZZAZIONE
1 SOLA SOSPENSIONE DELL'ISTANZA POI RIFIUTO



COSA CONTROLLIAMO: VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI DATI RIPORTATI NELLA CUR CON I DATI RISULTANTI NEL R.I./fascicolo informatico d'impresa: Sezione di appartenenza, attività congruente con la Sezione, attività prevista nello Statuto (e, se necessario, verifica se svolta "legittimamente" mediante il controllo del deposito al R.li di eventuali Scia e/o titoli autorizzatori)
Fascicolo informatico d'impresa: insieme di dati e documenti relativi ai procedimenti connessi all'esercizio dell'attività dell'impresa



ESITO POSITIVO: ISCRIZIONE

ESITO NEGATIVO: avvio procedimento di cancellazione o rifiuto iscrizione all'Albo

COME E QUANDO AVVIENE IL CONTROLLO DOCUMENTALE

- VIENE AVVIATO NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE SOCIALI CHE HANNO CHIESTO IL **MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**
- PERCENTUALE IMPRESE DA CONTROLLARE definita da R.L.: **per il 2016 40% ;**
- IL CONTROLLO **“fotografa”** LA POSIZIONE DELLA COOP ALLA DATA DEL **31/12/2015**
- CAMPIONE ESTRATTO DAL R.I.
- **COSA CONTROLLIAMO:** documentazione relativa ai requisiti dichiarati in fase di mantenimento e **NON acquisiti presso il RI, altre PA, Enti preposti, Centrali Cooperative;** al R.I. Statuto (x previsione soci volontari/attività congruente ecc..; Prefettura (Certificazione Antimafia); Inail/Inps regolarità contributiva (Durc); DTL (dep Reg interno); Centrale Coop: verbale di revisione **Quindi chiediamo esibizione** del LIBRO SOCI (SOCI VOLONTARI APPOSITA SEZIONE/ cedolini paga dipendenti/lettere assunzione non dipendenti/ contratti di lavoro eventuali lavoratori autonomi/contratto di lavoro applicato/30% lavoratori svantaggiati/certificazioni lavoratori svantaggiati/ percentuale soci volontari/verbale revisione se non acquisito
- **P.E.C.** X AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E RICHIESTA DOCUMENTI
- MODALITA' DI INVIO DEI DOCUMENTI ALLA CCIIA : P.E.C. (e/o in visione allo Sportello in via residuale..)
- SE I DOCUMENTI **SONO COMPLETI** CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO;
SE I DOCUMENTI **SONO INCOMPLETI/IRREGOLARI: 60 GG X REGOLARIZZARE;**
AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

COME E QUANDO AVVIENE IL CONTROLLO IN LOCO

→ VIENE EFFETTUATO PER **TUTTE LE NUOVE ISCRIZIONI ALL'ALBO**
Ma anche PER I MANTENIMENTI (se necessario acquisire documentazione non acquisita al R.I./fascicolo informatico d'impresa o tramite alti Enti o Pa ..)

→ **P.E.C.** ALL'IMPRESA PER AVVIO PROCEDIMENTO DI CONTROLLO/ISPEZIONE IN LOCO con elenco documenti da mettere a disposizione per la verifica

→ **COSA CONTROLLIAMO:** documentazione relativa ai requisiti dichiarati in fase di mantenimento e **NON** acquisiti presso il RI, altre PA, Enti preposti, Centrali Cooperative; al R.I. Statuto (x previsione soci volontari/attività congruente ecc.; Prefettura (Certificazione Antimafia); Inail/Inps regolarità contributiva (Durc); DTL (dep Reg interno); Centrale Coop: verbale di revisione
Quindi chiediamo esibizione del LIBRO SOCI (SOCI VOLONTARI APPOSITA SEZIONE/ cedolini paga dipendenti/lettere assunzione non dipendenti/ contratti di lavoro eventuali lavoratori autonomi/contratto di lavoro applicato/30% lavoratori svantaggiati/certificazioni lavoratori svantaggiati/ percentuale soci volontari/verbale revisione se non acquisito

→ MODALITA' per **EVENTUALI INTEGRAZIONI DOCUMENTI** : P.E.C.(o in visione allo sportello in via residuale..) ENTRO **60 GG** - AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

ATTIVITA'

Le attività svolte devono corrispondere a quelle previste per l'iscrizione nella sezione corrispondente e devono essere previste nello Statuto

Nella gestione dei servizi le cooperative di tipo A devono essere in possesso delle autorizzazioni al funzionamento e del decreto di accreditamento dove richiesto.

Per le cooperative di tipo B le norme si riferiscono a quelle specifiche dei settori produttivi (agricolo, industriale, commerciale o di servizi) oltre alle norme previste per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività lavorativa.

N.B. L'attività denunciata al RI deve essere ben descritta in modo da renderla chiaramente riconducibile a quella dichiarata nella sezione corrispondente dell'Albo cooperative; (l'attività deve essere svolta legittimamente (controllo incrociato con il R.I. X Scia/ev. Autorizzazioni...))

Le cooperative che non hanno sede legale in Lombardia dalla costituzione, devono svolgere l'attività per almeno il 70% in ambito Lombardo. Per le altre il dato non rileva.

Per il controllo delle coop con sede fuori regione: l'operatività della cooperativa è calcolata sul valore della produzione, dato presente nel conto economico del bilancio d'esercizio. La provenienza del 70% del valore dovrebbe riscontrarsi dalla nota integrativa oppure dal bilancio sociale

BASE SOCIALE
CONFORME ALLE
NORME

Numero dei soci - art. 2522 c.c.

necessario che i soci siano almeno nove. Almeno tre soci quando i soci sono persone fisiche e la coop adotta le norme della SRL

se successivamente alla costituzione il **numero totale dei soci** diviene **inferiore** a quello stabilito esso **deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Non può diventare socio chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa.

I soci volontari non possono superare il 50% dei soci complessivi (art. 2 legge 381/1991)

essi devono essere iscritti in un'**apposita sezione del libro dei soci** e godere di regolare assicurazione; non devono essere retribuiti ad eccezione del rimborso delle spese preventivamente definite dal Consiglio d'Amministrazione;

N.B. La Cur non chiede la percentuale dei soci volontari, informazione dichiarata per l'iscrizione all'Albo nazionale.

Per un controllo in sede di mantenimento servirà l'esibizione del libro soci

I CONTROLLI SUCCESSIVI: focus sui requisiti salienti

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE

Ai fini dell'albo regionale la coop dovrà necessariamente essere iscritta all'albo nazionale delle cooperative, **sezione mutualità prevalente di diritto categoria sociale**.

N.B. dalla visura in riferimento all'albo nazionale compare il numero complessivo dei soci

Per le cooperative di tipo B

Le persone svantaggiate sono quelle indicate all'art. 4 della legge n. 381/1991 e NON devono essere obbligatoriamente socie (solo compatibilmente con il proprio stato) della cooperativa almeno nella misura del **30%**. Sono escluse dal calcolo le persone che svolgono un tirocinio lavorativo.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da **idonea documentazione** rilasciata dalla pubblica amministrazione abilitata allo scopo o da una struttura accreditata a tale funzione e deve essere in possesso della cooperativa. [vedi circ. INPS n. 296 del 29-12-92]

Le **nuove cooperative** possono raggiungere il 30% di persone svantaggiate **entro sei mesi** dalla data di iscrizione.

In fase di **mantenimento devono raggiungere il 30% entro sei mesi dal venimento**.

Le cooperative devono indicare nella CUR la data dell'ultima la revisione o la data di richiesta di revisione presentata.


L'art. 3 della legge 381/1991 prevede che la revisione per le cooperative sociali sia annuale

Le imprese che aderiscono a una Centrale cooperativa (Associazione di categoria) vengono revisionate da questo soggetto. Le altre dal MiSe

LAVORATORI SVANTAGGIATI

REVISIONE

CONTROLLI: VERIFICA FORMALE IMMEDIATA E CONTROLLI SUCCESSIVI



- a) presentazione CUR del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio;
- b) scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a 24 mesi o cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative;
- c) Impossibilità ad effettuare le ispezioni per responsabilità del soggetto iscritto
- d) mancato riequilibrio della compagine sociale *entro i sei mesi* successivi alla data di accertamento (soci volontari/art. 2 legge 381/1991)
- e) mancato riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate *entro sei mesi* dalla data di comunicazione di mantenimento (art. 4 legge 381/1991); (devono essere almeno il 30% dei soci lavoratori della Coop
- f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione
- g) mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo e **mancata presentazione della CUR di mantenimento**/venir meno delle condizioni;
- h) mancate integrazioni richieste in sede di iscrizione/mantenimento della CUR;
- i) mancato rispetto del CCNL delle cooperative sociali;
- j) mancata dichiarazione sostitutiva della revisione o sua richiesta

Cancellazione con atto motivato del Conservatore

e **comunicazione immediata** alla Regione Lombardia e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.

Avvio del procedimento

Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione, la Camera di commercio comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione, indicando il **termine di 30 giorni per le controdeduzioni**. Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo.

Grazie per l'attenzione